



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2022 N.157 – RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

A seguito di errori materiali - come evidenziato da nota della Segreteria di Stato per la Sanità del 16 febbraio 2023 (prot.n.16905/2023/RC/ff) - intervenuti nella fase di elaborazione del testo del comma 4 dell'articolo 14 della legge in oggetto, è stato indicato un riferimento normativo non corretto. Inoltre vi è una non corretta numerazione dei commi dell'articolo sopracitato.

Pertanto la formulazione corretta dell'articolo 14 della Legge 29 novembre 2022 n.157 è la seguente:

Art. 14

(Modifica della misura delle prestazioni)

1. A partire dal 1 gennaio 2023 la pensione risultante dal calcolo di cui al presente articolo non può superare il tetto limite di importo di euro 47.110,57. Tale importo verrà adeguato a decorrere dal 1 gennaio 2023 e sarà rivalutato in base all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.
2. Negli anni dal 2023 al 2027 la rivalutazione annua del tetto limite di importo di cui al comma 1 non potrà comunque essere superiore a 2,2 punti percentuali, salvo che l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica registri un importo inferiore.
3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a modifica della disciplina vigente circa le modalità di determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, la pensione mensile è pari, per ogni anno di contribuzione, al 1,9% della retribuzione per la parte di importo pari o inferiore al 50% del tetto pensionistico di cui al comma 1 e allo 0,75% della retribuzione superiore al 50% del tetto pensionistico e, ad esclusione di coloro che usufruiscono dei disposti di cui alla lettera a) dell'articolo 17 della Legge 20 dicembre 1990 n.156, sino a un valore pari al tetto pensionistico stesso nonché allo 0,50% sull'importo di retribuzione eccedente il tetto pensionistico e fino ad un massimo reddituale di euro 150.000.
4. La retribuzione o reddito medio mensile è determinata, per tutti i contributi versati successivamente al 1 gennaio 2023, come segue:
 - a) per i lavoratori dipendenti si procede alla somma delle retribuzioni annuali registrate nelle posizioni assicurative ai sensi dell'articolo 13, dopo aver rivalutato le stesse in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita rilevato dall'Ufficio Programmazione Economica tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, con il divieto di superare la percentuale massima

della pensione rispetto all'ultima retribuzione mensile dei singoli percipienti, ovvero del 95% della retribuzione media mensile degli ultimi 5 anni, se maggiore rispetto all'ultima retribuzione mensile;

- b) per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti si procede alla somma dei redditi annuali registrati ai sensi dell'articolo 13, dopo aver rivalutato gli stessi in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita rilevato dall'Ufficio Programmazione Economica tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione, con il divieto di superare la percentuale massima della pensione rispetto all'ultimo reddito annuo dei singoli percipienti, ovvero del 95% del reddito medio annuo degli ultimi 5 anni, se maggiore rispetto all'ultimo reddito annuo;
- c) divisione della somma di cui alla lettera a) per il numero dei contributi giornalieri utili, di cui all'articolo 32, comma 3 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, accreditati nel periodo preso a base per il calcolo;
- d) divisione della somma di cui alla lettera b) per il numero dei contributi giornalieri utili, di cui all'articolo 32, comma 3 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, accreditati nel periodo preso a base per il calcolo;
- e) moltiplicazione del risultato di cui alla lettera c) ovvero d) per 16,615;
- f) la somma dei pro rata calcolati sulla base delle contribuzioni accreditate secondo le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti costituisce l'importo complessivo della pensione maturata dal soggetto.

5. Ogni qualvolta la normativa previdenziale vigente faccia riferimento alla retribuzione annua massima o reddito medio o altra formula riferibile al disposto di cui all'abrogato comma 6, articolo 32 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 e al Decreto 2 febbraio 2005 n.19, il valore da prendere a riferimento è quello del tetto limite pensionistico di cui al comma 1 del presente articolo, tempo per tempo adeguato all'indice del prezzo al consumo registrato nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'Ufficio Programmazione Economica.

6. Al momento della determinazione dell'importo di pensione da erogare, nel caso in cui il lavoratore abbia, nei dieci anni precedenti, subito una procedura di licenziamento collettivo o gli sia stata riconosciuta una inabilità al lavoro certificata dalle Commissioni mediche dell'ISS pari o superiore al 50%, e che a seguito di ciò vi sia stato un cambio di lavoro, allo stesso, ai fini dell'applicazione del comma 3 di cui sopra, viene riconosciuta, se più favorevole, l'applicazione della retribuzione percepita prima del cambio di attività.

San Marino, addì 16 febbraio 2023/1722 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini